

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 15 dicembre 2018



COMMISSIONE APPALTI

Italia Oggi	15/12/18	P. 24	GARE, APPLICATIVO PER I COMMISSARI	CERISANO FRANCESCO	1
-------------	----------	-------	------------------------------------	-----------------------	---

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Sole 24 Ore	15/12/18	P. 22	SULL'E-FATTURA SI APRE ANCHE UN FRONTE GIUDIZIARIO	N.T.	2
-------------	----------	-------	--	------	---

FORMAZIONE

Italia Oggi	15/12/18	P. 29	FORMAZIONE SENZA UTILI	DAMIANI MICHELE	3
-------------	----------	-------	------------------------	-----------------	---

INFRASTRUTTURE

Sole 24 Ore	15/12/18	P. 24	INFRASTRUTTURE, LA CONSULTA BOCCIA I VETI DELLE REGIONI	LATOUR GIUSEPPE	4
-------------	----------	-------	---	-----------------	---

SEMPLIFICAZIONI

Italia Oggi	15/12/18	P. 24	SEMPLIFICAZIONI, APRE IL CANTIERE		5
-------------	----------	-------	-----------------------------------	--	---

PONTE

Il Foglio	14/12/18	P. 2	RESTAURARE IL PONTE MORANDI È MEGLIO CHE ABBATTERLO. MEMORIA E SIMBOLI	Sergio Bettini, Matteo Grilli	6
-----------	----------	------	--	----------------------------------	---

Nota Anci sulla scadenza del 15 gennaio

Gare, applicativo per i commissari

DI FRANCESCO CERISANO

Al via l'Albo nazionale dei commissari di gara negli appalti. Dal 15 gennaio 2019 terminerà il periodo transitorio previsto dal Codice dei contratti pubblici e le stazioni appaltanti non potranno più nominare discrezionalmente i commissari, ma dovranno utilizzare l'apposito applicativo messo a disposizione da Anac a partire dallo scorso 10 settembre. Tramite l'applicativo, le p.a. dovranno richiedere la lista di esperti tra cui sorteggiare i componenti esterni della commissione. L'obbligo di nominare commissari e presidenti esterni è «assoluto» per tutti gli appalti di lavori sopra un milione di euro e per servizi e forniture sopra la soglia comunitaria. A richiamare gli enti alle novità in arrivo sulla nomina dei commissari è l'An-ci in una circolare diffusa ieri. Nella nota, l'Associazione dei comuni precisa che le stazioni appaltanti potranno nominare alcuni componenti di commissione interni (ad esclusione del presidente), nel rispetto del

principio di rotazione, in ipotesi tassativamente previste. E cioè:

- affidamento di contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- affidamento di contratti per lavori di importo inferiore al milione di euro;
- affidamento di contratti che non presentano particolare complessità. Si tratta delle procedure svolte attraverso sistemi dinamici di acquisizione (art. 55 Codice appalti), nonché di quelle interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione. Nel caso di affidamento di contratti di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico e tecnologico, l'Anac potrà selezionare i componenti delle commissioni anche tra gli esperti interni della stazione appaltante, previa richiesta da parte di quest'ultima.



Sull'e-fattura si apre anche un fronte giudiziario

COMMERCIALISTI

L'Anc fa ricorso, ma Aidc e Ungdcec si dissociano: contrari alla proroga

Il conto alla rovescia verso la fattura elettronica vede l'apertura di un fronte giudiziario. Con le sigle sindacali dei commercialisti su fronti opposti. Da un lato, l'Anc presenta un ricorso al Tribunale civile di Roma contro le Entrate per chiedere il differimento dell'obbligo. Dall'altro, l'Aidc e l'Unione giovani (Ungdcec) si dissociano apertamente. Ma andiamo con ordine. Ieri l'Anc ha reso noto con un comunicato di aver presentato al «un ricorso contro l'agenzia delle Entrate, chiedendo, in via d'urgenza, il differimento dell'entrata in vigore della normativa sulla fatturazione elettronica, almeno fino a quando il sistema non sarà sanato da una serie di vizi relativi al possibile uso improprio dei dati».

A stretto giro arriva la presa di distanza dell'Aidc volta a precisare che «Anc non è rappresentativa dell'intero panorama degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e non rappresenta il pensiero dell'intera categoria». E, «pur condividendo i timori di estreme complessità», Aidc non ritiene utili «tardive istanze, di differimento o proroga, comunque motivate». Anche il presidente dell'Unione giovani Daniele Virgillito bocchia l'idea di una proroga «che per gli studi professionali avrà un costo maggiore rispetto all'avvio della fatturazione elettronica» e chiede piuttosto un regime premiale per l'acquisto di hardware e software, flessibilità e l'azzeramento delle sanzioni per tutto il 2019.

—N. T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

The inset image shows a newspaper clipping with a headline "Gestione separata, contributi anche dai commercialisti" and a car advertisement for "ESCLUSIVE 55 TARIFFE MENSILI" starting from 269€ + IVA.

Risposta delle Entrate ai commercialisti sul trattamento fiscale delle Saf

Formazione senza utili

Benefici agli ordini se sostengono i costi

DI MICHELE DAMIANI

Le scuole di alta formazione dei professionisti non devono fare utili. Per poter godere di un regime fiscale agevolato, la loro attività dovrà essere di natura non commerciale, ovvero i costi dovranno essere sostenuti per la maggior parte dagli ordini mentre i contributi versati dagli iscritti fruitori dovranno «coprire soltanto una minima parte dei costi complessivamente sostenuti dall'ente per offrire il servizio».

Questo il contenuto della risposta fornita dall'Agenzia delle entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti che, lo scorso giugno, aveva richiesto un chiarimento dall'Ade in merito al trattamento fiscale da considerare per le entrate conseguite dalle organizzazioni non

profit istituite dagli ordini territoriali con lo scopo di curare l'attività di formazione degli iscritti all'albo (come, ad esempio, le Scuole di alta formazione).

Il Cndcec chiedeva, anche per conto degli ordini territoriali, quale regime fiscale dovesse adottare per quanto riguarda le entrate provenienti dalle attività di formazione erogate da queste organizzazioni esterne agli ordini stessi. Nella sua risposta, l'Agenzia ricorda, innanzitutto, che la qualificazione fiscale degli enti strumentali si differenzia nel caso in cui siano enti commerciali o non commerciali.

A livello generale, sono commerciali quando le attività formative sono esercitate abitualmente secondo le modalità proprie di un'attività economica organizzata professionalmente. «Restano

invece ininfluenti le finalità perseguite nonché la presenza o meno del fine di lucro». In particolare, affermano dalle Entrate, «l'attività di formazione può considerarsi non commerciale, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, a condizione che l'ente strumentale non percepisca alcun corrispettivo dai fruitori dell'attività di formazione o da parte di altri soggetti, ovvero a condizione che gli importi corrisposti dai fruitori consentano la copertura soltanto di una minima parte dei costi complessivamente sostenuti dall'ente per offrire il servizio, in modo che tali importi non possano considerarsi retribuzione del servizio reso». In sostanza, secondo l'orientamento dell'Agenzia, l'assenza del carattere di commercialità dell'attività si verifica quanto il «sostegno

finanziario avviene strutturalmente e stabilmente attraverso contributi versati dagli ordini non aventi natura di corrispettivo ma genericamente finalizzati alla copertura dei costi gestionali sostenuti dall'ente». Un punto specifico della richiesta di chiarimento avanzata dal Consiglio nazionale all'Agenzia delle entrate riguardava le Scuole di alta formazione. Anche in questo caso, il regime fiscale sarà dovuto dalla natura delle attività svolte e sulla commercialità dell'ente.

© Riproduzione riservata



Infrastrutture, la Consulta boccia i veti delle Regioni

CORTE COSTITUZIONALE

Stop alla legge pugliese che crea regole speciali per il dibattito pubblico

No all'appesantimento della procedura che blocca la realizzazione delle opere

Giuseppe Latour

Le Regioni non possono utilizzare i propri poteri per bloccare la realizzazione di un'opera pubblica di rilevanza nazionale per un tempo indefinito. È questa una delle motivazioni che hanno portato la Corte costituzionale a bocciare ieri (sentenza 235/2018) un pezzo molto rilevante della legge pugliese n. 28 del 2017, anche nota come «legge sulla partecipazione», una delle norme manifesto del governatore Michele Emiliano.

Poche settimane fa lo stesso presidente della Regione aveva chiesto al premier, Giuseppe Conte di rinunciare all'impugnativa, frutto di un'iniziativa

dell'esecutivo Gentiloni, spiegando che «se fosse stata applicata in passato una legge sulla partecipazione, siamo certi che conflitti come quello determinatosi sulla scelta dell'approdo Tap, si sarebbero potuti evitare, concertando la soluzione migliore». La legge 28/2017, infatti, non sarebbe stata applicabile al gasdotto, ormai in fase avanzata, ma in caso di conferma della Consulta sarebbe stata utilizzata in futuro per situazioni simili.

Il punto contestato dal Governo riguardava la possibilità di attivare un «dibattito pubblico» (il coinvolgimento dei territori in fase di progettazione di un'infrastruttura) per alcune opere nazionali «per le quali la Regione Puglia è chiamata a esprimersi». Tra queste rientrano infrastrutture stradali e ferroviarie, elettrodotti, impianti per il trasporto e lo stoccaggio di combustibili, porti, aeroporti, dighe, reti di radiocomunicazione, trivellazioni a terra e a mare. Stando a questo assetto, quando la Regione fosse stata chiamata a emanare un qualsiasi atto collegato all'intervento, avrebbe potuto sospendere il suo procedimento, congelando l'opera, in attesa della consultazione popolare.

DIRETTIVA IVA

E-commerce, spazio ai pareri

Via alla consultazione sull'implementazione della direttiva Iva sull'e-commerce. La Commissione europea ha adottato due proposte per sostenere l'implementazione della direttiva 2017/2455 sull'Iva nel commercio elettronico. Il loro scopo è sostenere le modifiche della direttiva Iva, che si applicheranno a partire dal primo gennaio 2021, tra l'altro, con le norme aggiuntive necessarie ad integrare le disposizioni relative alle interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi nell'Ue da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'Ue. Ieri è partita la consultazione sul sito del Mef per dare la possibilità ad una platea più vasta possibile di fornire osservazioni sulle proposte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la Consulta, però, ci sono almeno due problemi. Il primo è che lo scorso maggio il Dpcm 76 del 2018 ha disciplinato una procedura nazionale di dibattito pubblico. Si tratta - spiega la sentenza - «di una disciplina esaustiva dell'istituto»; per questo «è da escludere che soggetti diversi da quelli individuati possano prendere l'iniziativa». Vengono, insomma, invase le competenze statali.

C'è, però, un secondo problema, più sostanziale. La consultazione popolare nazionale, infatti, è stata organizzata cercando «un punto di equilibrio» tra le esigenze della partecipazione e quelle dell'efficienza. Resta, cioè, fondamentale evitare «un ingiustificato appesantimento dell'intera procedura» che porta a realizzare gli interventi. Il potere di sospendere l'emanazione degli atti della Regione, in attesa della consultazione popolare, consente di fatto «di bloccare la realizzazione dell'opera per un tempo indefinito». Un assetto normativo «preoccupante», per la Consulta, che viola il principio di buon andamento della Pa. Ed è per questo incostituzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Di ieri in G.U. Modifiche su appalti

Semplificazioni, apre il cantiere

Decreto legge semplificazioni in *Gazzetta Ufficiale* e fanno già capolino le prime modifiche. Il dl n. 135/2018 datato 14 dicembre 2018 è stato pubblicato in *G.U.* n. 290 di ieri. Intanto Andrea Cioffi, sottosegretario del ministero dello sviluppo economico, ha annunciato un intervento sugli appalti pubblici. «Nel vecchio codice dei contratti del 2006», ha spiegato il sottosegretario, «i concessionari erano obbligati ad appaltare, tramite gara, un'aliquota dei lavori, servizi e forniture. Una previsione che si ritrova anche nel codice degli appalti vigente. Nel corso del 2018 è intervenuto un parere della Commissione speciale del Consiglio di stato sulle linee guida dell'Anac in materia di soggetti pubblici o privati titolari di concessioni. Questa circostanza ha determinato una diversa interpretazione delle norme che obbliga i concessionari pubblici e privati ad esternalizzare l'80% delle forniture, dei lavori e dei servizi relativi alla concessione, mediante procedura di evidenza pubblica.

Anche nei casi in cui l'attività venga svolta autonomamente dal concessionario. Riteniamo», commenta Cioffi, «che lo spirito della norma sia quello di



Andrea Cioffi

garantire il massimo livello di trasparenza negli affidamenti. Stiamo lavorando, come suggerito anche nello stesso parere della Commissione speciale, ad una modifica dell'articolo 177 del codice dei contratti. Questo per garantire ai concessionari che intendano eseguire direttamente i lavori, di poterlo continuare a fare come in passato. La modifica sarà inserita in fase di conversione tramite un emendamento al decreto legge semplificazioni».



APPUNTI CONTRO UN PENSIERO UNICO, FORSE NEMMENO ECONOMICO

Restaurare il ponte Morandi è meglio che abbatterlo. Memoria e simboli

Sono trascorsi quasi quattro mesi dal crollo del ponte Morandi. Il comitato di esperti istituito dal ministero dei Trasporti per stabilire le cause e le responsabilità del crollo non è giunto a "definitive conclusive", individuando quattro ipotesi per spiegare l'accaduto. Malgrado il rapporto emesso dalla commissione non contempli la demolizione della struttura, il ministro dei Trasporti, il presidente della Regione Liguria e il sindaco di Genova, nominato commissario alla ricostruzione, hanno deciso invece di procedere all'abbattimento per realizzare un nuovo ponte "entro la prima metà del 2020", forse seguendo alcune indicazioni fornite da Renzo Piano. I costi per "la demolizione la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario" sono stati sommariamente quantificati nel "decreto Genova" (vigente dal 29.09.2018). Le parti avverse di questa vicenda, lo stato e la Società Autostrade, sembrano concordi nel sostenere l'errore progettuale: il primo per giustificare la demolizione e il rifacimento, la società concessionaria per sollevare dall'accusa di scarsa manutenzione. Il

28 novembre le imprese interessate a partecipare alla ricostruzione hanno presentato al Comune di Genova "più di dieci e meno di venti" proposte progettuali.

Del tutto inascoltate sono rimaste le voci di coloro che chiedevano che il ponte non fosse abbattuto, quali l'Istituto nazionale di architettura, l'Associazione italiana recupero consolidamento costruzioni, quella di Antonino Saggio promotore di una petizione per "valutare dal punto di vista estetico, simbolico, ecosistemico, viabilistico ed economico le soluzioni alternative": il valore del ponte Morandi risiede nell'essere una grande opera d'ingegneria e il riflesso della cultura scientifica e tecnologica dell'epoca in cui è stata realizzata e con essa dovrebbero fare i conti coloro che sostengono i limiti del progetto sulla base delle attuali conoscenze scientifiche.

Vorremmo articolare ulteriormente questa posizione, partendo dalla considerazione che le ragioni favorevoli alla demolizione paiono principalmente di natura simbolica e non tecnica, tantomeno economica e culturale. Ma la rimozione dei simboli ha sempre

generato l'effetto opposto a quello auspicato, ovvero rimuovere la memoria della tragedia e ripetere più rapidamente gli errori del passato. Non si dovrebbe demolire il ponte ma restaurarlo per conservarne la materia originale, che è l'unica depositaria concreta della memoria. Eliminando la materia dell'opera la si cancella definitivamente in quanto tale. Non si restaura infatti l'immagine o il ricordo di un'opera, si restaura la materia. Si può però, e in questo caso si deve, ricostruire la parte mancante, integrando la lacuna per motivi funzionali e per restituire l'unità figurativa. Il tema di come si integra la lacuna è materia dei progettisti, della comunità scientifica e della cultura architettonica. Anche le 43 vele di luce del progetto di Piano sono un simbolo perché rimandano alla perdita di vite umane, ma non la incarnano. Non sono giuste o sbagliate, brutte o belle, sono una cosa diversa dalla conservazione che è la trasmissione ai posteri dell'opera e del suo significato. Il processo metodologico che anima il progetto di restauro impone sempre un confronto con le preesistenze e, nel caso specifico, un confronto

profondo con la tragedia e non la sua rimozione. Impone dunque una riflessione culturale, sociale, che genera e rafforza il senso di una comunità perché il progetto di restauro coinvolge molte discipline dall'architettura all'ingegneria, dal paesaggio alla tecnica delle costruzioni all'urbanistica e pertanto è un atto culturale prima che tecnico o economico, è un processo "metabolico", potremmo dire, che esige necessariamente il coinvolgimento di molte forze tra loro coese.

Nessuna opera d'arte vive in sé. Vive in un contesto spaziale e temporale che si è modificato come effetto della sua presenza. La rimozione del ponte Morandi è estranea alla cultura della conservazione e del restauro che, ricordiamolo, sono punti di eccellenza e di riconoscibilità della cultura italiana nel mondo. Ogni opera d'arte e dell'ingegno umano è meritevole di una riflessione sulla sua conservazione e trasmissione al futuro, anche e soprattutto quando incarna, a prescindere dal progettista e dalle istanze per cui è nata, un momento tragico di una comunità.

Sergio Bettini e Matteo Grilli

